

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

di **Luigi Scappini**

Agea, con la **circolare** del 7 aprile 2017, [protocollo n. 31081](#) ha reso note le modalità operative per la **richiesta** della misura agevolativa prevista per la **ristrutturazione** e **riconversione** dei **vigneti**, applicabili a partire dalla campagna 2017-2018, ai sensi del [Regolamento 1308/2013/UE](#).

Le **azioni** agevolate devono essere **realizzate** nel termine massimo di **3 anni** dalla data di **finanziabilità** della domanda di aiuto e, comunque, non è mai possibile eccedere il periodo di validità del diritto al reimpianto.

A tal fine si ricorda che le singole **regioni** adottano **determinazioni**, adeguatamente **motivate** e basate su criteri oggettivi e non discriminatori, ai fini dell'applicazione della misura, tra le quali: quelle relative alla **definizione** e **limitazione** delle **aree** dell'intervento, l'individuazione dei **beneficiari**, l'indicazione delle **varietà**, delle **forme** di **allevamento** e del numero di **ceppi per ettaro**, la **superficie minima** oggetto dell'intervento.

Possono accedere alla misura le **persone fisiche** o **giuridiche** che **conducono vigneti**, con regolare autorizzazione, con varietà di uve da vino nonché quelli che possiedono autorizzazioni valide al reimpianto dei vigneti. L'azienda deve, inoltre, essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Nello specifico i **soggetti beneficiari** sono:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- consorzi di tutela.

Tali soggetti, per poter procedere con la domanda di aiuto, devono essere **in regola** con il **fascicolo aziendale** la cui costituzione è obbligatoria in caso di presentazione della domanda per la prima volta; al contrario, se il fascicolo è già esistente, è necessario procedere all'**aggiornamento preventivo** ai fini della coerenza con le domande rese.

Le **domande** devono essere **presentate** al rispettivo **Organismo pagatore competente per regione**. La competenza viene determinata in funzione dell'ubicazione dei terreni oggetto di domanda e non della sede legale dell'istante, con la conseguenza che in ipotesi di più

domande relative a terreni situati in regioni diverse, dovranno essere presentate **domande separate**.

Il termine ultimo per la presentazione viene individuato nel **30 giugno di ogni anno**.

Le **operazioni** devono avere a oggetto una **superficie minima** di **mezzo ettaro**, **ridotto a 0,3** nel caso di partecipazione a un **progetto collettivo** o nel caso di superficie vitata inferiore o uguale a un ettaro.

Le **attività** ammesse, che devono essere eseguite per rendere ove possibile utilizzabile la meccanizzazione totale o parziale, sono:

- **riconversione varietale** consistente in:
 - **reimpianto** sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una **diversa varietà di vite**, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 - **sovrainnesto** su **impianti** ritenuti già **razionali** per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
- **ristrutturazione**, che consiste in:
 - **ricollocazione** del vigneto tramite il reimpianto in **posizione più favorevole** dal punto di vista agronomico;
 - **reimpianto** del vigneto attraverso l'impianto nella **stessa particella** ma con **modifiche** alla **forma** di allevamento o al **sesto di impianto**;
- **miglioramento** delle **tecniche di gestione** dei vigneti.

Non si considera operazione rientrante nell'aiuto il **naturale rinnovo** dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale.

Il **contributo** viene erogato, alternativamente, in forma di **compensazione** per le **perdite** di reddito conseguenti all'esecuzione della misura o **contributo** sui **costi** di ristrutturazione e di riconversione.

Nel **primo caso** l'importo, nel limite massimo di **3.000 euro per ettaro** può coprire anche integralmente la perdita.

Nel caso, invece di **contributi sui costi** sostenuti, viene individuato il limite **massimo del 50% degli stessi**, aumentato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate.

Le **forme** di erogazione sono:

- in base dei **costi effettivamente sostenuti** e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro per ettaro oppure

- in base a **tabelle standard dei costi unitari** e, comunque, con riferimento a un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 euro, elevato a 15.000 nelle Regioni classificate come meno sviluppate.

È prevista la possibilità che le singole **regioni elevino** il contributo per incentivare la **viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica**, considerando tali quelle che rispettano almeno uno dei seguenti **parametri**:

- **pendenza** del terreno superiore al 30%;
- **altitudine** superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su **terrazze** e **gradoni**;
- viticoltura delle **piccole isole**.

In tal caso, il sostegno può essere elevato **fino a 22.000 euro** per ettaro per le regioni ordinarie e a 24.500 euro per quelle meno sviluppate.

L'**aiuto** può, su richiesta, essere erogato in via **anticipata** nel limite **massimo dell'80%**, previa presentazione di una **fidejussione a copertura** del 110% dell'importo erogato. Il saldo viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo.

Seminario di specializzazione
**LA FISCALITÀ DELL'AZIENDA VITIVINICOLA E
LE FORME DI SVILUPPO**
Scopri le sedi in programmazione >